



Studio Bergonzini Cosetta

di Bergonzini Cosetta

Consulente del Lavoro

Rua Muro n° 62 – 41121 Modena (MO)

Tel. 059.225166 – Fax. 059.8630258

E-mail: studio.b@studiobergonzini.it

Pec: c.bergonzini@consulentidellavoropec.it

Sito web: www.studiobergonzini.it

C.F.: BRGCTT60S65F257P – P.IVA: 02190730362

Modena li, 17/04/2026

Oggetto: Smart working e sicurezza - l'informativa ai lavoratori diventa obbligo sanzionato.

Gentili Clienti,

con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese, cd. Legge PMI), l'art. 11 introduce **importanti novità sulla tutela della salute e sicurezza per chi lavora in modalità agile** e in particolare per quanto concerne **l'obbligo di informativa**, obbligo che di fatto era già presente nella Legge 81/2017 (art. 22), sovrapponendosi alla stessa.

Nello specifico, il testo normativo in questione, **in vigore dal 7 aprile 2026**, interviene andando a novellare in due punti, il D.Lgs. n. 81/2008:

- la lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 34/2026 inserisce all'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il **comma 7-bis**, il quale prevede che per l'attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare con quelli che attengono all'utilizzo di videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la **consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta** nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
- La lettera b) del medesimo art. 11 interviene invece prevedendo espressa integrazione dell'art. 55, comma 5, lettera c) relativo al **sistema sanzionatorio** con la fattispecie introdotta dal nuovo comma 7-bis dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Ne consegue che **chi non osservi le disposizioni di informativa annuale ai lavoratori in modalità agile, rischia sanzioni che vanno dall'arresto da due a quattro mesi o all'ammenda da 1.708,61 ad 7.403,96 euro.**

Pur in presenza di un rapporto di lavoro ove il controllo sulle modalità operative di sicurezza da parte del datore di lavoro e del preposto verso il lavoratore vengono meno a causa dell'indisponibilità giuridica degli ambienti di lavoro ove viene prestata l'attività, la normativa cerca di ovviare a ciò prevedendo una continua e costante gestione della tutela della salute e sicurezza del prestatore attraverso un'informativa a lui dedicata.

Rimane **in capo al lavoratore un ruolo attivo**, prescrivendo comunque **l'obbligo di cooperare con il datore di lavoro** affinché vengano attuate le misure di prevenzione da lui predisposte per mitigare, per quanto possibile, i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, in coerenza con l'impostazione partecipativa che caratterizza l'intero sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. n. 81/2008.

L'informativa deve essere consegnata ai lavoratori in modalità agile **con cadenza annuale, garantendo la costanza e l'aggiornamento periodico in base sia al mutamento dei rischi che all'evoluzione e miglioramento delle misure di prevenzione**, fulcro della centralità sia del D.Lgs. 81/08 che dell'art. 2087 del c.c.

Il datore di lavoro deve, pertanto, individuare i rischi generali ed i rischi specifici che siano connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. I rischi sottesi alle attività svolte in lavoro agile devono, quindi, essere evidenziati nell'informativa scritta e, parimenti, devono essere ben chiare le conseguenze di un non corretto comportamento da parte dei lavoratori in particolar modo i rischi riguardanti un utilizzo improprio delle

attrezzature, ed il relativo rischio elettrico, nonché i rischi dell'apparato oculo-visivo e dell'apparato muscolo, scheletrico e tendineo. Strettamente collegati ai rischi ed inseriti in informativa devono essere le relative misure di prevenzione che il lavoratore deve adottare nello svolgimento delle proprie mansioni. A tali analisi si debbono aggiungere ed essere inseriti anche i rischi e le misure di prevenzione relativi allo stress lavoro correlato.

In conclusione, considerate le sanzioni applicabili, **i datori di lavoro dovranno quindi prestare particolare attenzione sia al corretto adempimento dell'obbligo in esame, sia alla relativa documentazione che lo attesti.**

Si consiglia di inserire nell'informativa anche una foto di postazione "standard" di lavoro, per chiarire le caratteristiche minime necessarie per l'allestimento della stessa, con l'assistenza del consulente per la sicurezza.

Cordiali saluti,

Studio Bergonzini Cosetta